Viale delle Milizie, 106 – 00192 Roma Tel. +39 06 3723909 Fax +39 06 3722510 - aipd@aipd.it www.aipd.it

Codice Fiscale 96198380584 - Conto corrente postale 74685009 - Banca Prossima IBAN IT91 P033 5901 6001 0000000 1354

Scheda n. 418 su www.aipd.it/cms/schedenormative

Aggiornamento del 23/01/2013

pag. 1/1

Scheda n. 418

Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/12)

Scuola-ASL-Enti locali: coordinamento e compiti - Trasporti

Il TAR Marche con la <u>sentenza non definitiva n° 684/11</u> (da noi commentata nella <u>scheda n° 378</u>) aveva **condannato il Comune di residenza ad attivare il servizio di trasporto scolastico** per un alunno con disabilità sulla base della <u>L. R. n° 18/96</u> che attribuisce tale obbligo al Comune di residenza anche in caso di frequenza di scuola superiore.

E' intervenuta la <u>sentenza definitiva n° 32/13</u> depositata l'11/01/2013 con la quale lo stesso TAR condanna il Comune di residenza **anche al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese**.

La <u>sentenza definitiva</u> è interessante perchè chiarisce le ragioni per le quali sono stati addebitati al Comune le **3 tipologie di danno** richieste dalla famiglia e cioè:

- 1. mancata maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR nei giorni in cui la madre ha dovuto usufruire del congedo straordinario per accompagnare con un proprio mezzo la figlia a scuola.
- 2. spese vive di carburante e usura per l'utilizzo del proprio mezzo nel trasporto;
- 3. danno esistenziale legato al patimento per la mancata fruizione di un servizio a cui la famiglia aveva diritto.

Infine la condanna alle spese di causa è stata motivata con il fatto che il Comune ha tardato nell'approntare il servizio, malgrado la chiarezza della normativa legislativa ed amministrativa regionale e si è rifiutato in via urgente di accogliere la disponibilità di una ONLUS locale che avrebbe provveduto al trasporto col solo rimborso delle spese vive documentate.

A ciò si aggiunga che il Comune non ha neppure segnalato il problema al Piano di Zona di cui è parte che, se informato tempestivamente, avrebbe previsto nel proprio bilancio la spesa necessaria ed avrebbe provveduto al servizio.

Vedi anche la scheda n° 378. TAR Marche riafferma l'obbligo di trasporto gratuito a scuola (sent. 684/11)

23/01/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente